

**STATUTO
del
GRUPPO GROTTES TREVISO
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SPELEOLOGICA "FRANCESCO DAL CIN" APS**

Art. 1

Denominazione, sede e durata

In data 29 ottobre 2020 è stata modificata la denominazione dell'Associazione Gruppo Grotte Treviso, costituita nel maggio 1961, in Gruppo Grotte Treviso – Centro di Documentazione Speleologica "Francesco Dal Cin" APS.

L'Associazione, non riconosciuta, è apartitica e aconfessionale, si ispira ai principi di solidarietà, democrazia e pluralismo, ha durata illimitata e opera nel rispetto delle normative vigenti in materia di associazioni.

L'Associazione ha sede legale in via Cal di Breda 132/III – Parco dello Storga – nel Comune di Treviso. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

Finalità e attività

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale:

- promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e alla salvaguardia degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti ambientalmente etici;

- promuovere, in Italia e all'estero, la pratica e la diffusione della speleologia con particolare riguardo all'esplorazione, lo studio e la salvaguardia dell'ambiente sotterraneo, naturale e antropico, e delle risorse idriche;
- promuovere la conoscenza e la documentazione del territorio e dell'ambiente ipogeo, la divulgazione e la didattica ambientale.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, rientranti nelle lettere e, f, h, i, k, l, z dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- svolgere attività di ricognizione, esplorazione e ricerca finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente carsico e ipogeo;
- raccogliere, editare e diffondere libri e riviste, produrre e diffondere audiovisivi o altri strumenti di comunicazione, finalizzati alla conoscenza e alla tutela del territorio e del mondo sotterraneo;
- organizzare manifestazioni pubbliche e private come mostre, corsi didattici e formativi, ecc.;
- collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguano finalità analoghe;
- svolgere attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente carsico e ipogeo, rivolte al pubblico e alle scuole di ogni ordine e grado.

Le attività sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontari e dei propri associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 6 Ammissione

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Data la natura squisitamente tecnica della speleologia, gli associati possono praticarla se al momento dell'ingresso:

- praticano speleologia da almeno 2 anni con un altro gruppo speleologico;

- hanno superato un corso omologato dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana (CNSS-SSI), o da altra equipollente struttura, purché riconosciuta;
- partecipino al primo corso di speleologia organizzato dal Gruppo Grotte Treviso successivo alla data di ammissione.

I soci sono coloro che hanno ottenuto l'ammissione all'Associazione dal Consiglio Direttivo e pagano la quota associativa annuale.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi purché raggiunta la maggiore età;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- fare uso del materiale tecnico e didattico in dotazione all'Associazione e godere di tutte le facilitazioni connesse alla medesima; l'utilizzo dei materiali è soggetto alle norme di specifico regolamento interno;
- avere l'appoggio e l'assistenza dell'Associazione nelle iniziative per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni nonché tutte le norme emanate dai competenti Organi Associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- salvaguardare i materiali tecnici del gruppo;
- agire secondo le finalità del gruppo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione e documentate.

Art. 8.

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per mancato pagamento della quota sociale.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 11

Assemblea dei soci

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure da persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche tramite posta elettronica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione viene data anche mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, tramite posta elettronica o tramite altra forma di comunicazione elettronica.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio

Direttivo lo dovesse ritenere necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno ritenute valide.

Art. 12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- *determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;*
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle istanze di ricorso in caso di rigetto della domanda di ammissione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva i regolamenti interni e le loro variazioni, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- nomina eventuali Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutarî o in attuazione di delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea stessa.

Art. 13

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Esso è formato da almeno cinque persone, nominate dall'Assemblea. Il numero dei membri può variare in base al numero di soci. Al momento delle elezioni, i soci si candidano a ricoprire specifiche cariche. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno con comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di due Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente lo può convocare anche per vie brevi, con anticipo di almeno 24 ore. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

In caso di dimissioni o decadenza di un suo componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito. In caso di assenza di altri soci non eletti, il Consiglio proseguirà in numero ridotto, e la carica eventualmente scoperta verrà assunta da un consigliere in carica.

In caso di dimissioni del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente, un nuovo socio non eletto entra nel Consiglio per surroga e la carica di Vice Presidente viene ridefinita all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade e il Presidente rimane in carica solo per provvedere alla convocazione dell'assemblea per nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.

In caso di dimissioni del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio decade e convoca una assemblea per nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- fissa la quota associativa che verrà approvata dall'assemblea dei soci;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- *accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;*
- propone i regolamenti interni e le loro modifiche.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente:

- è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea;
- convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
- è coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere;
- viene sostituito in ogni sua attribuzione ogniqualvolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano.

Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario:

- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna i libri sociali, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli Organi Sociali;
- in caso di sua assenza o di prolungato impedimento, viene sostituito da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- si occupa della gestione economica e finanziaria della quale è responsabile sia verso il Presidente sia verso il Consiglio Direttivo;
- provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative;
- effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo;
- tiene i documenti e libri contabili come pure il libro degli inventari;

- *predispone il bilancio, anche preventivo se il Consiglio Direttivo lo ritiene utile, la relazione sul bilancio dell'Associazione da sottoporre alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, previo esame del Consiglio Direttivo.*

Art. 17

Organo di controllo

Al superamento dei limiti previsti dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'assemblea procederà alla nomina degli organi di controllo imposti dalla normativa vigente.

Art. 18

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni assembleari e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni consiliari e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo quando necessario, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente e nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy.

Art. 19

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni, eredità, donazioni, legati e lasciti diversi;
- dalle quote associative;
- da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente.

L'Associazione è tenuta, per gli anni imposti dalle normative vigenti e comunque per non meno di tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni, legati e contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

L'Associazione è tenuta a utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 24

Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 25

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26

Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 27

Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 28

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29

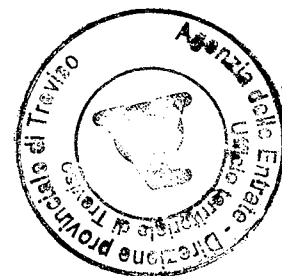
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 30

Norme transitorie

- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
- A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.
- L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



GRUPPO GROTTRE TREVISO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 29 ottobre 2020

L'anno 2020, il giorno 29, del mese di ottobre, alle ore 21:00, in videoconferenza, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Gruppo Grotte Treviso

Assume la presidenza dell'Assemblea, il socio De Vivo Antonio, verbalizza il socio Campion Michele.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale (oppure spedito ai soci) così come previsto dall'art. 5, 6 e 18 dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 30 (trenta) soci, 22 (ventidue) presenti e 8 (otto) con deleghe, su n° 35 (trentacinque) soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.Modifica dello Statuto sociale.

Sono presenti in videoconferenza i soci: Belotti Alvise, Bosco Stefano, Campion Michele, Campion Nadia, Carniato Oscar, De Vivo Antonio, Di Ferrante Sara, Dotto Dino, Fontanot Micaela, Marini Roberto, Narduzzi Federico, Negroni Fabio, Perissinotto Maria Luisa, Piovesan Carlo, Piovesan Tiziano, Pozzobon Paolo, Procopio Enzo, Righetto Alberto, Salomoni Luca, Ughelini Carlo, Valori Francesco, Zalla Lorena.

Sono presenti con delega i soci: Bosco Davide (che delega Bosco Stefano), Casagrande Giuseppe (che delega Fontanot Micaela), Casagrande Matteo (che delega Piovesan Carlo), De Vivo Tommaso (che delega De Vivo Antonio), Fanti Manuel (che delega Di Ferrante Sara), Giacomini Enrico (che delega Pozzobon Paolo), Trevisani Claudio (che delega Zalla Lorena), Vittoria Germana (che delega Narduzzi Federico).

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale, in quanto il vigente statuto non risponde ai parametri previsti dalla nuova legge sul Terzo Settore; la modifica dello statuto è quindi indispensabile per poter iscrivere l'associazione nei RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo Settore).

Successivamente il socio Narduzzi Federico da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°30 (trenta) articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 30 (trenta) articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

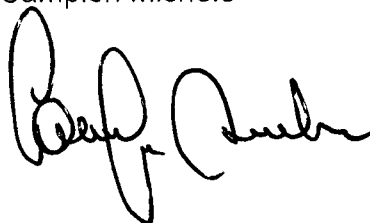
L'Assemblea si è svolta in videoconferenza, come raccomandato dal DPCM del 24/10/2020, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Treviso 29/10/2020

Il Presidente dell'Assemblea
De Vivo Antonio



Il Segretario dell'Assemblea
Campion Michele



GRUPPO GROTTI TREVISO
Via Cal di Breda, 132/III
33100 TREVISO
www.gruppogrottetreviso.com
info@gruppogrottetreviso.com
C.F. 94003130260



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

6 NOV. 2020

Reg.to il al N° 5031 Priv.S.3A

Esenti € **ESENTE**
PER IL DIRETTORE IL DELEGATO
OPERATORE TRIBUTARIO
(Felina Nadia Pamma)